



Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Estetista

Per **attività di estetica** si intendono tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano - con tecniche manuali e/o utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico - il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Nell'ambito dell'attività **rientrano anche**:

- centri di abbronzatura o “solarium”, che effettuano trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico;
- attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”;
- trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore quali, ad esempio, sauna e bagno turco;
- onicotecnica.

Non rientrano nell'ambito dell'attività:

- trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come, ad esempio, le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- attività motorie, quali quelle si “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi, disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
- attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005, n. 11;
- attività di grotte di sale, fish therapy;
- sauna, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive;
- discipline bio naturali.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in **forma ambulante o di posteggio**.

Affitto di cabina

Una modalità di esercizio dell'attività di estetista è data dall'affitto di cabina.

L'ipotesi di "affitto di cabina" è possibile tra imprese mediante apposito contratto con il quale un titolare di salone di estetica concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un corrispettivo.

Sebbene la normativa nazionale di cui alla legge n. 1/1990, non disciplini esplicitamente questa possibilità, il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha chiarito che l'esercente dell'attività di estetista, al pari del titolare di un'impresa di acconciatore, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitanti e nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria.

Attività esercitata "presso" altra attività

È il caso di un'impresa che esercita con propria Partita I.V.A. nello stesso locale dove è presente un'altra attività diversa (es. estetista presso acconciatore, acconciatore presso estetista, ecc.).

Adempimenti

1) **Comune**: segnalazione certificata di inizio attività (**Mod. SCIA**), con efficacia immediata, da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune competente per territorio (SUAP) per segnalare l'avvio della nuova attività.

Nella domanda il soggetto interessato dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per legge per l'esercizio dell'attività, (tali requisiti quindi saranno accertati direttamente dai Comuni) o, in alternativa, indicare il nome di chi è in possesso della qualificazione professionale.

Dovrà, inoltre, dichiarare il rispetto della normativa vigente per i locali di esercizio dell'attività.

In particolare, l'attività di estetista può essere svolta presso:

- apposito locale;
- il domicilio dell'esercente;
- una sede designata dal cliente;
- luoghi di cura o riabilitazione, strutture turistico ricettive, luoghi di detenzione, nelle caserme o altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con Pubbliche Amministrazioni.

In tutti i casi sopra descritti, i locali devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio nonché dal vigente Regolamento comunale per le attività di estetista, e devono rispettare le specifiche normative di settore, le normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche e edilizie vigenti.

In caso di esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente, detti locali, oltre ai requisiti sopra indicati, devono essere destinati in modo esclusivo all'attività ed essere separati da quelli adibiti ad abitazione, essere dotati di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti.

Requisiti professionali: per l'esercizio dell'attività di estetista è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale, secondo uno dei seguenti percorsi:

- 1) **corso di qualificazione biennale di almeno 1800 ore** o corso di **qualificazione di 900 ore** (quest'ultimo riservato ai soli possessori della qualifica di "Operatore alle cure estetiche"). La partecipazione a corsi in oggetto garantisce il conseguimento dell'Attestato di qualifica di Estetista, per il lavoro da socio o da dipendente. **Ottenuto l'attestato di cui sopra**, è necessaria la frequenza di un **corso di specializzazione di 600 ore**, o, **in alternativa, un'esperienza lavorativa di almeno un anno**, per sostenere l'esame teorico-pratico e conseguire l'Attestato di abilitazione professionale da estetista;
- 2) **apprendistato** per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, **seguito da almeno un anno di inserimento lavorativo qualificato**, che permette la frequenza di un **corso di formazione teorica di 300 ore** e la successiva possibilità di sostenere l'esame teorico per il conseguimento dell'attestato di abilitazione professionale da estetista;
- 3) **tre anni di lavoro qualificato** per la frequenza di un **corso di formazione teorica di 300 ore** e la successiva possibilità di sostenere l'esame teorico per il conseguimento dell'attestato di abilitazione professionale da estetista.

La qualifica professionale è, inoltre, riconosciuta se l'interessato si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) è in possesso di un certificato di abilitazione professionale, **rilasciato a suo tempo** da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;
- b) è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico – pratico o di corso di riqualificazione professionale conseguito entro il 20/01/1990);
- c) è stato titolare, socio o responsabile tecnico di un'impresa di estetista o di un mestiere affine per **due anni**, entro il 20/01/1990;
- d) è stato dipendente di imprese di estetista, o svolgenti mestieri affini o studi medici specializzati per **tre anni**, nell'arco dei cinque anni antecedenti il 20/01/1990.

Responsabile tecnico (SCIA): per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere indicato, nella persona del titolare, di un legale rappresentante o socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale.

Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) con la trasmissione di ComUnica al Registro delle Imprese.

Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività nell'esercizio con carattere di continuità.

In caso di sua assenza temporanea, dovrà essere nominato un **responsabile tecnico temporaneo**. Esso può essere un dipendente, un familiare coadiuvante, purché in possesso di un'esperienza professionale nel settore di riferimento non inferiore a tre anni.

La sostituzione temporanea (Responsabile tecnico temporaneo) è ammessa:

- fino a 30 giorni per qualsiasi motivo (es. ferie, impedimenti improvvisi, ecc.);
- da 31 a 90 giorni, esclusivamente in presenza di comprovati motivi di salute, debitamente documentati.

L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente la nomina del responsabile tecnico temporaneo al SUAP del Comune.

2) Camera di Commercio – Registro Imprese: il commercialista/associazione di categoria scelto/a dall'imprenditore provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese (ed eventualmente all'Albo Artigiani) che a sua volta la inoltra per le parti di competenza all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, ed eventualmente anche all'Albo Artigiani (allegando il modello di dichiarazione artigiana), ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

- l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate;
- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS;
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL.

In ogni caso è sempre necessario allegare alla comunicazione unica di inizio attività la S.C.I.A. di cui al punto 1).

Attività esercitata da stranieri (cittadini non comunitari):

In caso di percorsi professionali o formativi svolti fuori dall'Italia, ai sensi del D.lgs. n. 206 del 9/11/2007, occorre ottenere preventivamente il riconoscimento dei titoli e/o dei documenti comprovanti la professionalità da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per ulteriori informazioni si veda il sito Internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: <https://www.mimit.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/documentazione-per-il-riconoscimento>

Informazioni

Per i corsi: contattare

- CNAfo.er <https://www.cnafoer.it/>
- FORMART <https://www.formart.it/home>

Riferimenti normativi

- Legge 4 gennaio 1990, n. 1
- Legge Regionale 4 agosto 1992, n. 32
- D.M. 206/2015
- DL 19/2/2026 n. 19, convertito nella Legge 20 aprile 2026 n. 50 (R. temporaneo)
- Regolamento comunale per le attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing

Aggiornata il 5/8/2026